

Roma, 15/03/2022

PROT. N. 36/DV/nm

Ai Presidenti AIC Convenzionate

Alle Società di Servizi Convenzionate

Ai Professionisti Convenzionati

e p.c. Agli Incaricati CAF

Circolare n. 36/2022

LORO SEDI

Oggetto: Codici Tributo Superbonus

Carissimi,

In tema di Superbonus, sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati secondo quanto previsto dall'articolo 121 del Decreto Rilancio. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022, con cui ha evidenziato che affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l'esercizio dell'opzione, utilizzando le funzionalità della "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 12 del 14 marzo 2022 riguardante l'istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in **compensazione**, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli **sconti** praticati ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – comunicazioni delle opzioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 17 febbraio 2022.

Il Decreto rilancio, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, del DL 25 febbraio 2022, n. 13, prevede che i soggetti che sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 possano optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

-per un contributo, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati;

-per la cessione di un **credito d'imposta** di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti ivi indicati.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per **interventi** di:

-recupero del patrimonio edilizio;

-efficienza energetica;

-adozione di misure antisismiche(sismabonus e superbbonus);

-recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura

esterna (c.d. bonus facciate);
installazione di impianti fotovoltaici;
-installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
-superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

I nuovi codici tributo

Pertanto, tenuto conto che il recente intervento normativo ha modificato e differenziato la disciplina applicabile in caso di prima opzione per la cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, allo scopo di distinguere le due fattispecie nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione del credito tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

-“7701” denominato “CESSIONE CREDITO - **SUPERBONUS** art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7702” denominato “CESSIONE CREDITO - **ECOBONUS** art. 14 DL n. 63/2013 e **IMPIANTI FOTOVOLTAICI** art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7703” denominato “CESSIONE CREDITO - **SISMABONUS** art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7704” denominato “CESSIONE CREDITO - **COLONNINE RICARICA** art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7705” denominato “CESSIONE CREDITO - **BONUS FACCIATE** art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7706” denominato “CESSIONE CREDITO - **RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO** art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7707” denominato “CESSIONE CREDITO - **ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE** art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7711” denominato “**SCONTO - SUPERBONUS** art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7712” denominato “**SCONTO - ECOBONUS** art. 14 DL n. 63/2013 e **IMPIANTI FOTOVOLTAICI** art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7713” denominato “**SCONTO - SISMABONUS** art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7714” denominato “**SCONTO - COLONNINE RICARICA** art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7715” denominato “**SCONTO - BONUS FACCIATE** art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7716” denominato “**SCONTO - RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO** art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”;

-“7717” denominato “**SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE** art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.

I crediti cedibili o utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni, inviate all’Agenzia delle Entrate.

Affinché i crediti possano essere **utilizzati in compensazione**, oppure ulteriormente ceduti secondo le disposizioni vigenti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate; nella suddetta piattaforma le varie tipologie di crediti sono identificate dai codici tributo istituiti con la nuova risoluzione.

Attraverso la medesima Piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, secondo le disposizioni vigenti; i successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la **Piattaforma** stessa.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle **opzioni** e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua **controlli automatizzati** allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in **compensazione** da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile

mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “**anno di riferimento**” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2021, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023” e così via. I codici tributo istituiti con la risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022. I codici tributo istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022

La Direzione Nazionale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento